ALLEGATO XXI

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**

1. Per raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali attività detenute o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo nell'ambito del modello C 71.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2. Se all'emittente o alla controparte è assegnato più di un tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito, è segnalato l'importo totale. Il tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito da segnalare sono quelli che sono rilevanti per la quota più elevata della concentrazione della capacità di compensazione.

3. La capacità di compensazione in C 71.00 è la stessa che in C 66.01, ma le attività segnalate come capacità di compensazione ai fini di C 71.00 devono essere prive di gravami, in modo che l'ente possa convertirle in contanti alla data di riferimento per le segnalazioni.

4. Per il calcolo delle concentrazioni ai fini del modello di segnalazione C 71.00 per valuta rilevante, gli enti utilizzano le concentrazioni in tutte le valute.

5. Se appartengono a diversi gruppi di clienti connessi, l'emittente o la controparte vengono segnalati solo una volta nel gruppo con la concentrazione della capacità di compensazione più elevata.

6. Fatta eccezione per la riga 120, le concentrazioni di capacità di compensazione con una banca centrale come emittente o controparte non sono segnalate in questo modello. Nel caso in cui l'ente ha già posizionato attività presso una banca centrale per le operazioni di liquidità standard e nella misura in cui tali attività rientrino nella categoria dei dieci principali emittenti o controparti con capacità di compensazione priva di gravame, l'ente segnala l'emittente e il tipo di prodotto originari.

|  |  |
| --- | --- |
| Colonna | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 010 | **Nome dell'emittente**  Il nome dei dieci principali emittenti di attività non vincolate o controparti di linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente è registrato nella colonna 010 in modo discendente. L'elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via. Gli emittenti e le controparti che costituiscono un gruppo di clienti connessi sono segnalati come un'unica concentrazione.  Il nome dell'emittente o della controparte è la denominazione completa del soggetto giuridico che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale. |
| 020 | Codice LEI  Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte. |
| 030 | **Settore dell'emittente**  A ciascun emittente o controparte è attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP:  i) amministrazioni pubbliche; ii) enti creditizi; iii) altre società finanziarie; iv) società non finanziarie; v) famiglie.  Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore. |
| 040 | **Residenza dell'emittente**  Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui l'emittente o la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del "vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti").  Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese. |
| 050 | **Tipo di prodotto**  Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l'attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:   * **SrB** (obbligazione senior); * **SubB** (obbligazione subordinata); * **CP** (*Commercial Paper*); * **CB** (obbligazioni garantite); * **US (**titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un'azione o un titolo emessa/o da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari); * **ABS** (titolo garantito da attività); * **CrCl** (credito); * **Eq** (strumento di capitale); * **Oro** (se oro fisico, che può essere trattato come un'unica controparte); * **LiqL** (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all'ente); * **OPT** (altro tipo di prodotto). |
| 060 | **Valuta**  Agli emittenti o alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 060 corrispondente alla denominazione dell'attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217.  Se fa parte di una concentrazione della capacità di compensazione, la linea multivaluta è conteggiata nella valuta prevalente nel resto della concentrazione. Per quanto riguarda la segnalazione separata in valute rilevanti di cui all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti effettuano una valutazione della valuta in cui è probabile che si verifichi il flusso e segnalano la voce solo in detta valuta rilevante, in linea con le istruzioni per la segnalazione separata di valute rilevanti nel requisito di copertura della liquidità, a norma del regolamento (UE) 2016/322. |
| 070 | **Classe di merito di credito**  Deve essere assegnata la classe di merito di credito appropriata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, che è la stessa delle voci segnalate nelle fasce di scadenza. In assenza di rating, è assegnata la classe "priva di rating". |
| 080 | **Valore di mercato/nominale**  Il valore di mercato o il fair value (valore equo) delle attività o, se del caso, il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all'ente. |
| 090 | **Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale**  Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche.  Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo. |